

**COMUNE DI MACUGNAGA**

PROVINCIA DI VB

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24****OGGETTO:****Realizzazione della pista agro-silvo pastorale a servizio della località Stabioli - Approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale ai sensi dell'art. 29 e 51 delle N.T. d A. del PRG vigente.**

L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI STEFANO - Sindaco	Sì
2. GRAMATICA PAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. IACCHINI MASSIMO - Assessore	Sì
4. OBERTO ANDREA - Consigliere	Sì
5. LENZI SILVANO - Consigliere	Sì
6. PELLA SILVIO - Consigliere	Sì
7. HOR ITALO COSTANTINO - Consigliere	Sì
8. LENZI MARTINA - Consigliere	Sì
9. ERMINI BURGHINER MARIO - Consigliere	Sì
10. TALARICO VINCENZO - Consigliere	Sì
11. MARONE MATTIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano Assenti giustificati i Sigg:

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

Piazza Municipio 1 – Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817 – c.f. e partita I.V.A. 00421450032. www.comune.macugnaga.vb.it comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it

OGGETTO PROPOSTO

Realizzazione della pista agro-silvo pastorale a servizio della località Stabioli - Approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale ai sensi dell'art. 29 e 51 delle N.T. d A. del PRG vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 25/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata accolta, in via preliminare, la proposta presentata dal CONSORZIO AGRI BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI codice fiscale: 93040390036 in data 18 aprile 2017, agli atti con prot. 2422, con la quale viene richiesto di poter predisporre, senza oneri a carico del Comune, ma con il solo impegno della Pubblica Amministrazione di attivare le procedure amministrative, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per rendere esecutiva la realizzazione della strada agro-forestale a servizio della frazione di Stabioli.

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 27/07/2017, con la quale è stata adottata la variante parziale n. 27/2017, che ha introdotto la possibilità di realizzare sul territorio comunale, definito agricolo e/o agropastorale boschivo, nuove piste agro-silvo-pastorali e/o il completamento e l'ampliamento di quelle esistenti, a seguito di autorizzazione data dal Consiglio Comunale, finalizzate esclusivamente all'esercizio di attività compatibili con le destinazioni d'uso proprie delle aree (accesso ai fondi e agli edifici rurali, svolgimento di attività agrozootecniche, esecuzione di interventi selvicolturali, conservazione dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, manutenzione e riuso del patrimonio immobiliare, realizzazione di infrastrutture e impianti);

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 23/04/2018 con la quale la variante parziale n. 27/2017, corredata dal Decreto del Presidente della provincia del VCO n. 87 del 19/09/2017, e dal documento di verifica di coerenza della variante con il piano paesaggistico regionale è stata definitivamente approvata;

Considerato che la suddetta deliberazione, ai fini dell'efficacia, è stata regolarmente pubblica sul sito dell'amministrazione trasparente del Comune di Macugnaga e sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 03/05/2018.

Considerato che sulle aree classificate ai sensi degli artt. 29 e 51 delle N.T. d A. del PRGC vigente, come modificato dalla variante n. 27/2017 pubblicata, ai fini dell'efficacia, sul B.U. Regione Piemonte n. 18 del 03/05/2018, e ammessa la realizzazione di nuove piste agro silvo pastorali, non previste in cartografia, senza necessità di variare il PRG, previa approvazione del relativo progetto da parte del consiglio comunale.

Considerato conseguentemente che, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 327/2001, qualora venga prevista sulle predette aree un'opera pubblica o di pubblica utilità, risulta già apposto il conseguente vincolo espropriativo, in quanto derivante dall'efficacia dell'atto di approvazione della variante al piano urbanistico generale, con la sola condizione che il relativo progetto sia approvato dal consiglio comunale alle condizioni previste dal PRG medesimo.

Considerato che nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 del comune di Macugnaga, adottato con la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 27/11/2018 ed approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 29/03/2019, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del comune, sezione amministrazione trasparente Atti di programmazione delle opere pubbliche e sul sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è identificato al n. L00421450032201900009 il seguente intervento: COSTRUZIONE PISTA DI COLLEGAMENTO FRA FRAZIONE STABIOLI E S.REG.(EX S.S. 549) da finanziarsi con apporto di capitale privato.

Considerato pertanto che, sulla base degli atti sopra citati, l'opera in oggetto è stata riconosciuta quale opera pubblica regolarmente prevista nell'ambito di strumenti e programmi urbanistici.

Atteso che tale opera, sulla base della volontà espressa dal CONSORZIO AGRÌ BOSCHIVO MINERARIO DI STABIOLI, sarà realizzata nei termini previsti dall'art. 20 del d.lgs 50/2016 a mente del quale:

“Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

Visti documenti presentati dal Consorzio Agri-Boschivo Minerario di Stabioli a firma del Presidente, Giovanni GARBAGNI, nominato con la costituzione dell'Associazione in data 23 gennaio 2016, registrati a Prot 0002422 del 24/05/2017, con la quale è stata inviata la bozza di Convenzione, e successivi atti qui ricevuti in data 01/03/2019, prot. 0001150 del 01/03/2019, con la quale è stato inviato il progetto di fattibilità tecnico ed economico per la realizzazione della suddetta pista, qui ricevuti in data 01/03/2019, prot. 0001150 del 01/03/2019 e costituiti da:

Relazione tecnico illustrativa

Planimetria generale scala 1:1000 - Schemi grafici - Rilievo fotografico

Relazione forestale preliminare

Relazione geologico-geotecnica

Piano Particellare di esproprio

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 16.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato dato indirizzo di avviare la procedura partecipativa dei proprietari dei terreni interessati, preordinata all'esproprio, ovvero alla eventuale cessione volontaria, delle aree interessate alla realizzazione della pista agro-silvo pastorale a servizio della località Stabioli, mediante il deposito degli atti presentati dal Consorzio Agri-Boschivo Minerario di Stabioli a firma del Presidente, Giovanni GARBAGNI, qui ricevuti in data 01/03/2019, prot. 0001150 del 01/03/2019 e costituiti da:

Relazione tecnico illustrativa

Planimetria generale scala 1:1000 - Schemi grafici - Rilievo fotografico

Relazione forestale preliminare

Relazione geologico-geotecnica

Piano Particellare di esproprio

e relativo avvio del procedimento necessario per consentire al consiglio comunale di esprimersi, ai sensi dell'art. 51 delle NTA del PRGC vigente, ed autorizzare l'avvio dell'iter autorizzativo del progetto.

Dato atto che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto con l'approvazione della variante n. 27/2017, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della LUR, approvata con la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 23/04/2018, pubblicata, ai fini dell'efficacia, sul B.U. Regione Piemonte n. 18 del 03/05/2018.

Viste le comunicazioni, a firma del responsabile del servizio tecnico in data 19 aprile 2019, prot.2183 con le quali è stato comunicato, ai proprietari delle aree interessate, l'avvio del procedimento espropriativo, ovvero diretto alla eventuale cessione volontaria dei beni, con contestuale deposito presso gli uffici comunali del presente progetto oltre che presso la sezione Amministrazione trasparente – del sito istituzionale del comune, stabilendo che le osservazioni pervengano entro la seduta del primo consiglio comunale utile che sarà convocato nei successivi trenta giorni dalla data di ricezione da parte degli interessati del suddetto avvio del procedimento.

Considerato che due notificazioni, su complessive 41 regolarmente effettuate, non hanno avuto luogo per irreperibilità dei soggetti che risultano, dai registri catastali, proprietari dei beni, peraltro interessati da una lievissima occupazione in termini di superficie dal solo terreno di riporto della pista, eventualmente rettificabile in sede di progetto definitivo, e che risulta applicabile, in via analogica, il disposto del comma 4 art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 che dispone “Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato”

Viste le osservazioni pervenute nei termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento espropriativo di cui sopra presentate da:

OSSERVAZIONE 1) Prot 0002706 del 17/05/2019 presentata da Sig.ri Schranz Corrado, Schranz Monica, Fracei Irene; sintesi osservazione: *Trattandosi di esproprio di beni al fine di conseguire opera di pubblica utilità, inteso come opera fruibile da tutti, si chiede di garantire ai sottoscritti e a tutta la collettività l'accesso all'opera che collegherà la strada statale con la località Stabioli*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Macugnaga. Responsabile Procedimento: Polidori Piero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OSSERVAZIONE 2) prot 0002992 del 31/05/2019 presentata da Bossone Geom. Riccardo, in nome e per conto anche dei restanti eredi Stefano e Tiziana della sig.ra Rina Bettineschi; sintesi osservazione: *Precisiamo che i sottoscritti, non sono sfavorevoli alla realizzazione della pista in oggetto, e quindi non procederanno per ostruzione, ma visto l'entità dell'opera che utilizza molte nostre proprietà, pone tre condizioni, a - che la suddetta pista/strada divenga proprietà Comunale, b - che se la stessa venisse data in gestione ad enti o consorzi i quali ne limitassero il passaggio con sbarra o quant'altro, i sottoscritti fratelli e loro familiari, potranno gratuitamente ottenere, chiave o altro per permesso di transito a vita. c - che gli vengano riservati numero due posti privati esclusivi al termine della strada in oggetto.*

Tutto ciò premesso;

Visto il PRGC vigente, come modificato con la variante parziale n. 27/2017 pubblicata, ai fini dell'efficacia, sul B.U. Regione Piemonte n. 18 del 03/05/2018

Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

Vista la L.R. 45/14989 e s.m.i. e la Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Il Sindaco pone l'ordine del giorno in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI
11	11	0	0

ASTENUTI:

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e motivazione del presente provvedimento;
- 2) Di contro dedurre alle osservazioni pervenute 1) e 2) indicate in premessa come segue:

Come anche indicato nella lettera di avvio del procedimento si ribadisce che trattasi di opera pubblica regolarmente inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 del comune di Macugnaga, adottato con la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 27/11/2018 ed approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 29/03/2019, da finanziarsi con apporto di capitale privato ovvero ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 50/2016 recante "Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato) mediante stipula di una convenzione con la quale il Consorzio Agri-Boschivo Minerario di Stabioli codice fiscale: 93040390036, secondo la proposta presentata in data 18 aprile 2017, prot. 2422 (cfr. D.G.C. n. 44 del 25/05/2017) si assumerà ogni onere per la sua realizzazione e manutenzione. L'opera resterà in ogni caso di proprietà pubblica. Ai sensi del punto 6.3 della Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB. l'opera sarà interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, attestati la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della rete Natura 2000; il divieto di passaggio per i soggetti diversi da quelli sopra indicati sarà reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

Per quanto sopra le osservazioni 1) e 2) per quanto accumulate dalla verifica del requisito di opera di pubblica utilità e diritto al transito per gli aventi titolo sono accolte nei limiti della presente contro deduzione;

il punto c) dell'osservazione 2) non può essere accolta in quanto l'indennità di esproprio sarà regolarmente determinata ai sensi dell' art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

- 3) Di approvare le contro deduzioni sopra espresse alle osservazioni pervenute.
- 4) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 e 51 delle N.t.d A. del PRGC vigente, il progetto preliminare (fattibilità tecnico/economica) presentato dal Consorzio Agri-Boschivo Minerario di Stabioli a firma del Presidente, Giovanni GARBAGNI, qui ricevuto in data 01/03/2019, prot. 0001150 del 01/03/2019, per la realizzazione della pista agro-silvo pastorale a servizio della località Stabioli costituito da:
 - a. Relazione tecnico illustrativa
 - b. Planimetria generale scala 1:1000 - Schemi grafici - Rilievo fotografico
 - c. Relazione forestale preliminare
 - d. Relazione geologico-geotecnica
 - e. Piano Particellare di esproprio
- 5) di subordinare in ogni caso l'attuazione dell'opera all'ottenimento della progettazione definitiva ed esecutiva, comprese le relazioni specialistiche necessarie, con redazione e costi a carico del Consorzio, e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni o nulla osta comunque denominati, da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità; qualora l'opera ricadesse su aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC / ZPS), in assenza di un apposito Piano di Gestione, sarà attivata la fase di screening ed eventuale Valutazione di Incidenza dell'opera.
- 6) di precisare ancora che il Consorzio provvederà a proprie spese alla realizzazione dell'opera, ai frazionamenti ed alle vulture catastali delle aree occupate dall'opera in favore del Comune, alla manutenzione e gestione della pista mediante apposito disciplinare sottoscritto tra le parti (pubblico e privato) precisando che l'utilizzo della pista resterà regolamentato ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB; la pista resterà in ogni caso di proprietà pubblica.
- 7) di demandare gli uffici comunali affinché la bozza di Convenzione qui allegata, Prot 0002422 del 24/05/2017, sia uniformata e resa coerente con le presenti prescrizioni e condizioni ed adeguata alle previsioni di cui all'art. 20 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. ed alle restanti norme di settore ivi applicabili, ai fini della successiva sottoscrizione, provvedendo a richiedere nel contempo al Consorzio la presentazione della progettazione definitiva necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni o nulla osta comunque denominati nonché per l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 327/2001 e s.m.i. di competenza della Giunta comunale.
- 8) di ribadire che il Comune di Macugnaga si farà carico del solo iter amministrativo conseguente e necessario per la realizzazione dell'opera; eventuali spese ulteriori diverse da quelle indicate al precedente punto 6) quali spese vive, diritti od indennità, collaudi ecc., che potranno far carico al Comune saranno rimborsate in forma anticipata dal Consorzio su semplice richiesta scritta degli uffici a pena sospensione dell'iter approvativo per improcedibilità.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

VERBALIZZANTE

F.to Dr. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 19/07/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 02/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Macugnaga, 19/07/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Boggi